

## **Deliberazione 22 novembre 2010 – ARG/gas 206/10**

### **Modifiche delle previsioni della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 18 ottobre 2001, n. 229/01 in materia di rateizzazione del pagamento dei corrispettivi per la vendita di gas**

## **L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 22 novembre 2010

### **Visti:**

- la direttiva 2003/55/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: d.lgs. 164/00);
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: l’Autorità) 18 ottobre 2001, n. 229/01 (di seguito: deliberazione n. 229/01);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 30 ottobre 2009, GOP 46/09;
- la deliberazione dell’Autorità 5 giugno 2009, ARG/gas 69/09;
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2009, ARG/com 202/09 (di seguito: deliberazione ARG/com 202/09);
- la deliberazione dell’Autorità 9 giugno 2010, ARG/gas 85/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 85/10);
- la deliberazione dell’Autorità 11 ottobre 2010, ARG/gas 169/10;
- il Documento di consultazione DCO 33/10 dell’11 ottobre 2010, intitolato “Rateizzazione del pagamento dei corrispettivi per la vendita di gas” (di seguito: DCO 33/10).

### **Considerato che:**

- l’Autorità, ai sensi della legge n. 481/95, persegue, tra le altre, la finalità di garantire la promozione della concorrenza e della tutela degli interessi di utenti e consumatori nei settori dell’energia elettrica e del gas e, nell’esercizio del potere di regolazione affidatole, può adottare direttive e provvedimenti concernenti l’erogazione dei servizi medesimi;
- con deliberazione n. 229/01 l’Autorità ha definito le condizioni minime inderogabili per i contratti di vendita di gas con i clienti finali che alla data di

entrata in vigore della stessa non fossero risultati clienti idonei ai sensi del d.lgs. 164/00 e che non si fossero nel frattempo avvalsi della facoltà di cambiare fornitore;

- l'articolo 8, comma 8.3, della deliberazione ARG/com 202/09 prevede che nella bolletta che reca un importo per cui può essere richiesta la rateizzazione del pagamento ai sensi del contratto di fornitura, venga segnalata con evidenza tale possibilità e vengano fornite indicazioni al cliente finale sui tempi e sulle modalità con cui la rateizzazione può essere richiesta;
- l'articolo 10 della deliberazione n. 229/01 disciplina i casi e le modalità di rateizzazione del pagamento dei corrispettivi per la vendita di gas: in particolare, il comma 3, lettera a), del predetto articolo prevede che l'esercente è tenuto, tra l'altro, *“ad offrire la rateizzazione per i clienti per i quali la periodicità di fatturazione non è mensile, qualora la bolletta di conguaglio sia superiore al doppio dell'addebito più elevato fatturato nelle bollette stimate o in acconto ricevute successivamente alla precedente bolletta di conguaglio, salvo il caso in cui la differenza fra l'addebito fatturato nella bolletta di conguaglio e gli addebiti fatturati nelle bollette stimate o in acconto sia attribuibile esclusivamente alla variazione stagionale dei consumi”*; inoltre, ai sensi delle lettere b) e c), la rateizzazione deve essere offerta a tutti i clienti ai quali, a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per causa non imputabile agli stessi, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di misura ed a tutti i clienti con un gruppo di misura accessibile ai quali, a causa di una o più mancate letture, sia richiesto il pagamento di un conguaglio;
- il comma 6 dell'articolo 10 della deliberazione n. 229/01 prevede inoltre che, nel caso di sussistenza del diritto alla rateizzazione e di esercizio della relativa facoltà da parte del cliente, *“salvo diverso accordo tra le parti, il corrispettivo dovuto è suddiviso in un numero di rate di ammontare costante pari al numero di bollette di acconto o stimate ricevute successivamente alla precedente bolletta di conguaglio e comunque non inferiore a due”*;
- con deliberazione ARG/gas 85/10 l'Autorità ha integrato il predetto comma 6 al fine di precisare che *“Le rate, non cumulabili, hanno una periodicità corrispondente a quella di fatturazione.”* ed ha chiarito sia che l'esercente deve riconoscere al cliente finale un piano di rateizzazione con rate non cumulabili e con una periodicità corrispondente a quella di fatturazione, salvo un diverso accordo fra le parti, sia che la predetta previsione trovi applicazione anche ai conguagli tariffari;
- la deliberazione ARG/gas 85/10 ha inoltre previsto che ai clienti finali sia riconosciuta la facoltà di richiedere la rinegoziazione, entro un dato termine ed in applicazione di quanto previsto dall'articolo 10, comma 6, delle condizioni del piano di rateizzazione in corso con il proprio fornitore qualora questo preveda una periodicità delle rate diversa da quella di fatturazione;
- la predetta deliberazione ha conseguentemente prescritto agli esercenti di informare i clienti finali della facoltà di richiedere la rinegoziazione in modo che potessero avvalersene;
- a seguito dell'impugnazione della deliberazione ARG/gas 85/10, il Tar Lombardia, Sez. III, con ordinanze nn. 1043 e 1044 del 24 settembre 2010 ha sospeso il provvedimento impugnato, ritenendo che avesse introdotto precetti sostanzialmente nuovi in materia di rateizzazione dei conguagli senza aver

effettuato apposita procedura di consultazione e che le previsioni del predetto provvedimento non potessero ritenersi immediatamente evincibili dalle norme contenute nella deliberazione n. 229/01 né con riguardo alla nozione di conguaglio - definita dall'articolo 1, lettera n) - né con riguardo alla periodicità della rateizzazione;

- l'Autorità, anche alla luce del contenzioso in essere e della sospensione della deliberazione ARG/gas 85/10, pur non intendendo con tale decisione manifestare acquiescenza nei confronti delle ordinanze cautelari ricordate al precedente alinea, ha disposto una consultazione in tema di rateizzazione dei pagamenti del gas consumato pubblicando il DCO 33/10; tale documento di consultazione ha, nello specifico, avanzato proposte in materia di:
  - a. non cumulabilità delle rate;
  - b. periodicità di scadenza delle rate pari alla periodicità di fatturazione;
  - c. diritto alla rateizzazione anche nel caso di conguagli tariffari, con applicazione della disciplina prevista per il caso di conguaglio dei consumi;
  - d. facoltà del cliente finale di richiedere la rinegoziazione delle condizioni di rateizzazione qualora la rateizzazione in corso con il proprio fornitore preveda una periodicità diversa da quella di fatturazione;
- il DCO 33/10 ha inoltre confermato la possibilità di un diverso accordo fra le parti in deroga alle regole minime, purchè l'accordo in deroga sia espresso, cioè concluso solo in ragione della effettiva consapevolezza del cliente finale di addivenire ad un piano di rateizzazione diverso da quello assicurato dalla regolazione;
- in relazione al principio di non cumulabilità delle rate i soggetti consultati hanno condiviso la proposta dell'Autorità o non hanno comunque rilevato criticità;
- con riferimento alla periodicità delle rate pari a quella di fatturazione:
  - a. un esercente, pur condividendo il principio volto a garantire un intervallo di tempo tra una rata e quella successiva, ha evidenziato in generale che la periodicità più diffusa è quella mensile e come la stessa sia idonea a bilanciare gli interessi di esercenti e clienti finali;
  - b. due esercenti hanno in generale condiviso il riferimento alla periodicità di fatturazione, per quanto uno di questi abbia rilevato la necessità della scadenza ravvicinata della prima rata;
  - c. le Associazioni rappresentative degli esercenti la vendita hanno evidenziato come la periodicità più diffusa sia quella mensile e come non sia stata in tal senso registrata alcuna criticità, senza comunque rigettare la proposta della periodicità di scadenza della rate pari alla periodicità di fatturazione qualora siano previste determinate condizioni;
  - d. sia le Associazioni rappresentative dei clienti finali domestici sia quelle rappresentative dei clienti finali non domestici hanno condiviso la proposta dell'Autorità;
- con riferimento al riconoscimento della facoltà di richiedere la rateizzazione in caso di conguagli tariffari:
  - a. gli esercenti la vendita e le loro Associazioni non hanno in generale condiviso la proposta dell'Autorità né la specifica disciplina relativa ad un numero di rate pari al numero di bollette emesse tra due precedenti bollette di conguaglio, evidenziando come il conguaglio tariffario non sia imputabile al

- venditore e determini a carico dello stesso esclusivamente oneri economici e gestionali;
- b. sia le Associazioni rappresentative dei clienti finali domestici sia quelle rappresentative dei clienti finali non domestici hanno condiviso le proposte dell'Autorità, sostenendo che la periodicità minima delle rate debba essere pari a quella di fatturazione;
- con riferimento alla facoltà del cliente finale di richiedere la rinegoziazione delle condizioni di rateizzazione qualora la rateizzazione in corso con il proprio fornitore preveda una periodicità diversa da quella di fatturazione:
    - a. la quasi totalità degli esercenti la vendita e le loro Associazioni non hanno condiviso la proposta dell'Autorità, evidenziando come la stessa conduca ad un'applicazione retroattiva a piani di rientro già in essere, richiedendo ad ogni modo di escludere i clienti finali già destinatari di una adeguata comunicazione in tal senso da parte di esercenti che hanno ottemperato alle comunicazioni previste dalla deliberazione ARG/gas 85/10;
    - b. un esercente la vendita ha condiviso la proposta e richiesto di non comprendere i clienti finali già destinatari di comunicazioni inviate in ottemperanza alla deliberazione ARG/gas 85/10;
    - c. sia le Associazioni rappresentative dei clienti finali domestici sia quelle rappresentative dei clienti finali non domestici hanno condiviso le proposte dell'Autorità;
  - una parte degli esercenti la vendita e delle Associazioni rappresentative degli stessi ha inoltre evidenziato la necessità che:
    - a. l'introduzione di nuovi obblighi sia accompagnata da un aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura regolate;
    - b. siano previsti congrui tempi di implementazione;
    - c. sia riconosciuta la facoltà di contabilizzare le rate con documenti diversi dalle fatture successive pur nel rispetto della periodicità prescritta;
    - d. sia salvaguardata in generale la possibilità di un diverso accordo tra le parti anche con riferimento ad aspetti diversi dalla periodicità di fatturazione;
    - e. il piano di rateizzazione non abbia una durata superiore a 12 mesi;
    - f. il pagamento della prima rata avvenga comunque entro la scadenza della fattura da rateizzare oppure entro 30 giorni dalla richiesta di rateizzazione;
  - le Associazioni rappresentative degli esercenti la vendita hanno in aggiunta richiesto che sia determinato un importo minimo della rata;
  - un esercente la vendita caratterizzato da un elevato numero di clienti finali ha inoltre evidenziato, con riferimento ad una eccessiva durata del piano di rateizzazione, il sensibile aumento del rischio creditizio sopportato dal fornitore qualora il cliente finale, al quale sia stato accordato un pagamento rateizzato, cambi fornitore;
  - una parte delle Associazioni rappresentative dei clienti finali ha richiesto di prevedere la facoltà di rateizzazione anche nel caso in cui l'esercente la vendita non rispetti la periodicità di fatturazione con invio di una successiva fattura cumulativa;
  - sempre una parte delle suddette Associazioni rappresentative degli interessi dei clienti finali ha richiesto di prevedere l'immediata entrata in vigore del provvedimento.

### **Ritenuto che sia necessario:**

- adottare adeguate misure in materia di diritto alla rateizzazione nel caso di clienti finali destinatari delle previsioni di cui alla deliberazione n. 229/01, considerato che la rateizzazione stessa – quale possibilità di pagare i corrispettivi dovuti attraverso rate successive, invece che in un'unica soluzione, ed in accordo ad una congrua periodicità - rappresenta un imprescindibile strumento di tutela per i ricordati clienti, soprattutto nei casi in cui gli stessi siano tenuti a pagare importi sensibilmente superiori a quelli ordinariamente pagati;
- confermare che in ogni caso di diritto alla rateizzazione di una fattura di conguaglio - con applicazione delle già esistenti previsioni di cui alla deliberazione n. 229/01 in materia di numero delle rate e loro ammontare - ed al fine di garantire un bilanciamento degli interessi di esercenti la vendita e clienti finali:
  - a. le rate non siano cumulabili;
  - b. la periodicità delle rate sia pari a quella di fatturazione, constatato – anche sulla base di reclami, istanze e segnalazioni - che una periodicità inferiore potrebbe compromettere la capacità del cliente finale di far fronte al pagamento dovuto;
- confermare conseguentemente il diritto alla rateizzazione anche in caso di conguaglio dovuto ad una variazione dei corrispettivi afferenti ai servizi di distribuzione e/o di vendita a seguito di deliberazioni di approvazione e modifica di tali corrispettivi anche in esecuzione di decisioni di organi giurisdizionali, considerato che la rateizzazione risponde non solo ad un'esigenza di tutela dei clienti finali, ma è funzionale alla garanzia che il pagamento delle fatturazioni, benché suddiviso, risulti integrale, con beneficio finale per il sistema dei pagamenti nel suo complesso e per i medesimi esercenti;
- prevedere, in caso di diritto alla rateizzazione di una fattura di conguaglio di cui al precedente punto, ed al fine di garantire un bilanciamento degli interessi di esercenti la vendita e clienti finali, che l'esercente la vendita abbia la facoltà, nel caso di conguagli che coprano più anni, di fissare un numero di rate pari al numero di bollette emesse in un singolo anno solare di fornitura nel rispetto di tutte le altre previsioni;
- prevedere, al fine di non dilatare eccessivamente il piano di rientro a carico degli esercenti la vendita, che l'esercente la vendita abbia facoltà di esigere il pagamento della prima rata entro 30 giorni dalla richiesta di rateizzazione pervenuta dal cliente finale oppure abbia facoltà di trasmettere al cliente finale stesso la documentazione necessaria per il pagamento della prima rata in allegato al documento di fatturazione rateizzabile, comunicando al cliente stesso il piano di rateizzazione in accordo alle previsioni della deliberazione n. 229/01, come modificate dal presente provvedimento, e specificando che il pagamento della prima rata equivale ad accettazione del piano medesimo;
- confermare la possibilità di un diverso accordo tra le parti, purché l'adesione del cliente finale sia chiaramente ed espressamente manifestata e lo stesso sia informato preventivamente delle condizioni di rateizzazione stabilite dalla deliberazione n. 229/01;
- prevedere che nel caso in cui una medesima fattura contenga un conguaglio relativo a consumi effettivi ed un conguaglio relativo a variazione dei corrispettivi

affendenti ai servizi di distribuzione e/o di vendita, che riguardi un periodo superiore ad un anno di fornitura, trovino applicazione le previsioni dettate in materia di conguaglio relativo a consumi effettivi, al fine di non pregiudicare eccessivamente la capacità del cliente finale di far fronte a pagamenti superiori a quelli ordinariamente sostenuti;

- prevedere, al fine di non pregiudicare il legittimo interesse dell'esercente la vendita a non essere vincolato ad un piano di rateizzazione con un cliente finale che non sia da lui attualmente servito, che, in caso di recesso del cliente finale per cambio fornitore, l'esercente la vendita abbia facoltà di richiedere il pagamento delle rate non ancora scadute secondo una periodicità mensile;
- prevedere, al fine di garantire un bilanciamento delle posizioni manifestate da esercenti la vendita, loro Associazioni rappresentative ed Associazioni rappresentative dei clienti finali, che, nel caso di rateizzazione accordata ai sensi delle previsioni della deliberazione n. 229/01:
  - a. tutti clienti finali, aventi in corso con il proprio fornitore, alla data di entrata in vigore delle nuove previsioni, un piano di rateizzazione con periodicità di rate inferiore a quella di fatturazione, abbiano la facoltà di richiedere, la rinegoziazione delle condizioni del proprio piano di rateizzazione secondo una periodicità delle rate pari a quella di fatturazione;
  - b. gli esercenti la vendita siano tenuti ad informare in tempo utile i predetti clienti finali della facoltà di rinegoziare il piano secondo la periodicità di fatturazione;
  - c. gli esercenti la vendita, con riferimento ai clienti finali di cui alla precedente lettera a. che abbiano fatto richiesta di rinegoziazione, provvedano, nelle more della definizione del nuovo piano di rateizzazione, a sospendere le eventuali procedure di riscossione del credito per le rate in scadenza;
  - d. siano esonerati dagli adempimenti di cui alle precedenti lettere a., b. e c. gli esercenti la vendita che abbiano già provveduto ad informare i propri clienti finali in accordo a quanto stabilito ai punti 4 e 5 della deliberazione ARG/gas 85/10;
- prevedere che le nuove disposizioni in materia di rateizzazione abbiano efficacia a partire dal 1° marzo 2011, ritenendo che la predetta tempistica sia idonea a garantire una corretta implementazione da parte degli esercenti la vendita senza pregiudicare gli interessi dei clienti finali.

**Ritenuto inoltre che:**

- non sia possibile accogliere la richiesta volta a fissare un piano massimo di 12 mesi e/o un importo minimo della singola rata, considerato che una tale previsione potrebbe impedire l'attuazione della già esistente disposizione di cui all'articolo 10, comma 10.6, della deliberazione n. 229/01 in accordo alla quale il numero di rate è pari al numero di bollette di acconto;
- non sia possibile accogliere la richiesta relativa alla non applicazione delle previsioni in materia di rinegoziazione alle rate non ancora scadute, considerato che i provvedimenti normativi trovano applicazione anche a rapporti contrattuali in corso in ragione degli interessi che gli stessi provvedimenti mirano a tutelare oltre che in ragione del predetto riferimento al numero di rate non ancora scadute ai fini della applicazione della rinegoziazione stessa;

- non sia possibile accogliere la richiesta volta ad introdurre la rateizzazione nel caso di mancato rispetto della periodicità di fatturazione, considerato che tale mancato rispetto si configura eventualmente come violazione di una norma già in essere o di una clausola contrattuale e come tale va eventualmente perseguito

## **DELIBERA**

1. di adottare le seguenti modifiche alla deliberazione 18 ottobre 2001, n. 229/01:
  - a. all'Articolo 1 (*Definizioni*), comma 1.1, lettera n., la definizione di "fatturazione a conguaglio" è sostituita dalla seguente definizione "fatturazione a conguaglio è la fatturazione che comprende i consumi effettivi fra una lettura o autolettura e quella successiva e/o una variazione dei corrispettivi afferenti ai servizi di distribuzione e/o di vendita aventi a riferimento consumi già fatturati, a seguito di deliberazioni di approvazione e/o modifica di tali corrispettivi anche in esecuzione di decisioni di organi giurisdizionali;"
  - b. all'Articolo 10, comma 10.5, dopo le parole "a pena di decadenza." sono aggiunte le parole: "Nel caso in cui il medesimo cliente finale receda dal contratto per cambio fornitore, l'esercente la vendita ha facoltà di richiedere al cliente finale il pagamento dell'importo relativo alle rate non ancora scadute secondo una periodicità mensile. L'esercente la vendita, che intenda avvalersi di tale facoltà, è tenuto ad informarne il cliente finale nella bolletta che reca un importo per cui può essere richiesta la rateizzazione o nella comunicazione con cui formalizza il piano di rateizzazione concordato.";
  - c. all'Articolo 10, il comma 10.6 è soppresso;
  - d. all'Articolo 10 è aggiunto il seguente comma 10.6bis:

"10.6bis La rateizzazione si attua secondo le seguenti modalità:

    - i. il corrispettivo dovuto è suddiviso in un numero di rate di ammontare costante pari al numero di bollette di acconto o stimate ricevute successivamente alla precedente bolletta di conguaglio e comunque non inferiore a due;
    - ii. nel caso in cui il conguaglio sia esclusivamente originato dall'applicazione di variazioni dei corrispettivi afferenti ai servizi di distribuzione e/o di vendita a seguito di deliberazioni di approvazione e/o modifica di tali corrispettivi anche in esecuzione di decisioni di organi giurisdizionali, aventi a riferimento consumi già fatturati, che si riferiscano a più anni di fornitura, l'esercente la vendita ha la facoltà di fissare il numero delle rate pari al numero delle bollette emesse in un singolo anno solare di fornitura nel rispetto della periodicità di fatturazione;
    - iii. le rate hanno una periodicità corrispondente a quella di fatturazione, fatta salva la facoltà prevista al successivo punto v.; nel rispetto della predetta periodicità di fatturazione, e fatto sempre salvo quanto previsto al successivo punto v., l'esercente la vendita ha la facoltà di imputare le rate a mezzo

- di documenti diversi dai documenti di fatturazione e di inviarle separatamente da questi ultimi;
- iv. le rate non sono cumulabili;
  - v. è facoltà dell' esercente la vendita richiedere il pagamento della prima rata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente finale di cui al precedente comma 10.5 oppure entro la scadenza della fattura oggetto di rateizzazione; in tale ultimo caso, l' esercente la vendita provvede ad allegare alla fattura oggetto di rateizzazione la documentazione che permetta al cliente finale il pagamento della prima rata, oltre ad una comunicazione che informi il cliente stesso che il pagamento della suddetta rata equivale ad accettazione della rateizzazione in accordo a quanto previsto dal presente comma.”;
- e. all' Articolo 10 dopo il comma 10.7 è aggiunto il seguente comma 10.8:  
“10.8 Nel caso in cui una medesima fattura contenga un conguaglio relativo a consumi effettivi ed un conguaglio derivante dall' applicazione di variazioni dei corrispettivi afferenti ai servizi di distribuzione e/o di vendita aventi a riferimento consumi già fatturati, a seguito di deliberazioni di approvazione e modifica di tali corrispettivi anche in esecuzione di decisioni di organi giurisdizionali, che si riferiscano a più anni di fornitura, troveranno applicazione le previsioni dettate in materia di conguaglio relativo a consumi effettivi.”;
- f. all' articolo 10, dopo il predetto comma 10.8 è aggiunto il seguente comma 10.9:  
“10.9 Fatto salvo che l' esercente la vendita è tenuto ad informare preventivamente il cliente finale interessato su quanto previsto ai precedenti commi 10.6bis, 10.7 e 10.8 in modo che possa avvalersene, è facoltà dell' esercente la vendita negoziare con il proprio cliente finale un diverso accordo rispetto a quanto previsto ai commi 10.6bis, 10.7 e 10.8. In caso di diverso accordo, la volontà del cliente finale deve essere espressamente manifestata.”;
- 2. di prevedere che le suddette modifiche entrino in vigore dal 1° marzo 2011;
  - 3. di riconoscere a tutti i clienti finali che al 1° marzo 2011 abbiano in essere con il proprio fornitore un piano di rateizzazione con periodicità di rate inferiore a quella di fatturazione, la facoltà di richiedere, con riferimento alle rate non ancora scadute alla medesima data, la rinegoziazione di detto piano secondo una periodicità delle rate pari a quella di fatturazione;
  - 4. di prevedere che i predetti clienti finali abbiano facoltà di richiedere la rinegoziazione di cui al precedente punto 3 entro il 31 maggio 2011 e che gli esercenti la vendita siano tenuti ad informare in tempo utile i predetti clienti finali della facoltà di rinegoziare;
  - 5. di prevedere che gli esercenti la vendita provvedano, con riferimento ai clienti finali di cui al precedente punto 3, che abbiano fatto richiesta di rinegoziazione in accordo alle previsioni di cui ai precedenti punti 3 e 4, a sospendere, nelle more della definizione del nuovo piano di rateizzazione, le procedure di riscossione delle rate eventualmente in scadenza;

6. di esonerare dagli adempimenti di cui ai precedenti punti 3, 4 e 5 gli esercenti la vendita che abbiano già provveduto ad informare i propri clienti finali ai sensi di quanto previsto ai punti 4 e 5 della deliberazione ARG/gas 85/10 e di prevedere che i medesimi esercenti ne diano comunicazione all'Autorità entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione;
7. di abrogare la deliberazione ARG/gas 85/10 a far data dal 1° marzo 2011;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it));
9. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)) il testo della deliberazione n. 229/01 come risultante dalle modifiche apportate dal presente provvedimento.

22 novembre 2010

Il Presidente Alessandro Ortis